



Circolare informativa per la clientela
n. 7/2012 del 1° marzo 2012

ACCERTAMENTO e RISCOSSIONE NOVITÀ delle MANOVRE FISCALI 2011

In questa Circolare

1. **Accertamento**
2. **Riscossione**

Le disposizioni contenute nella Manovra fiscale di fine anno (D.L. 6.12.2011, n. 201, conv. con modif. dalla L. 22.12.2011, n. 214 – cd. decreto «salva Italia») volte a contrastare l'evasione – al fine di far emergere base imponibile – passano, tra l'altro, attraverso l'**inasprimento** delle **sanzioni** in caso di **false dichiarazioni** rese in sede di accertamento, la **sistematica comunicazione** – da parte degli istituti di credito – delle **movimentazioni finanziarie** e la previsione di **controlli mirati ed incisivi** nei confronti dei contribuenti che non indicano dati veritieri nel **modello** dedicato agli **studi di settore**.

Sul fronte della riscossione, si segnala la possibilità di ottenere una **seconda dilazione** dei **debiti tributari** e l'**abolizione** della **fideiussione** per la rateazione delle somme dovute a seguito di **avvisi bonari**.

Un altro importante tassello per evitare operazioni evasive è costituito dalla **riduzione** del **limite** di utilizzo di denaro **contante**. Evidentemente, la stretta all'uso del contante impone, per le transazioni commerciali, un maggior utilizzo di **strumenti di pagamento tracciabili**.

Ciò dovrebbe:

- ridurre la possibilità, da parte degli operatori economici, di effettuare operazioni «in nero» (con un immediato e diretto effetto di gettito nelle casse erariali);
- incrementare la mole di informazioni a disposizione del Fisco utilizzabili ai fini dell'accertamento sintetico «puro» (cd. spesometro, previsto dall'art. 38, co. 4, D.P.R. 600/1973).

È evidente che le indagini bancarie sono destinate a giocare un ruolo di tutto rilievo nella lotta all'evasione, attuando una strategia già avviata con lo spesometro e il redditometro per stanare gli evasori, partendo dal presupposto che a fronte di un basso reddito dichiarato non possono essere effettuate né operazioni finanziarie né spese elevate, spese che ora, per quel che riguarda i contanti sono considerate tali già se si arriva a 1.000 euro.

1. ACCERTAMENTO

Studi di settore

L'art. 10, co. 9-13, D.L. 201/2011 prevede che, già con **decorrenza** dalle **dichiarazioni** relative al **2011**, operino taluni **benefici** in favore dei soggetti «in regola» con gli studi di settore.

In particolare, la norma stabilisce che i contribuenti, i quali partecipano alla **tax compliance** offerta dal Fisco, godano di un premio consistente in una **modalità di accertamento più benevola** rispetto alle regole ordinarie.

Con l'intervento in parola, il D.L. 201/2011 rilancia il ruolo degli studi di settore prevedendo benefici ai soggetti **congrui** e **coerenti**, mentre si prospetta il rischio di accertamento per i soggetti «non in linea».

CONDIZIONI: i benefici di un accertamento più **soft** spettano ai contribuenti soggetti agli studi di settore che:

- risultino **congrui**, anche a seguito di **adeguamento**. Al riguardo, si ricorda che l'adeguamento alle risultanze degli studi di settore richiede il versamento di: maggiori imposte derivanti dalla «riliquidazione delle dichiarazioni» (imposte sul reddito e Irap); maggiore Iva (adeguamento «fuori dichiarazione»); eventuale maggiorazione del 3%, applicabile solo qualora ricorrano entrambe queste due condizioni: si deve trattare di studi di settore «vecchi» (non revisionati e neppure in vigore per la prima volta) e lo scostamento tra ricavi/compensi dichiarati e ricavi/compensi risultanti dall'applicazione degli studi di settore deve essere superiore al 10% (art. 2, co. 2-bis, D.P.R. 195/1999);
- risultino **coerenti** agli **specifici indicatori** previsti dallo studio di settore. Si noti che il generico riferimento alla coerenza degli indicatori sembra evocare la rilevanza sia degli indicatori di coerenza veri e propri, sia degli indicatori di normalità economica, poiché entrambi sono previsti dal decreto di approvazione degli studi di settore;
- assolvano regolarmente gli **obblighi di comunicazione** dei **dati rilevanti** ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti. Quindi, oltre ai presupposti di natura quantitativa al fine di godere dei nuovi benefici, il Legislatore impone quale condizione irrinunciabile che la congruità e la coerenza richieste siano **veritiere**, ossia che il contribuente non debba essere sanzionato per omessa o infedele comunicazione dei dati rilevanti per gli studi di settore.

BENEFICI: i soggetti che risultano essere congrui e coerenti secondo il profilo fiscale delineato dal proprio studio di settore e che forniscono al Fisco in maniera corretta tutti i dati richiesti dal modello, godono dei seguenti benefici:

- **preclusione** dagli **accertamenti** basati sulle **presunzioni semplici** (art. 39, co. 1, lett. d), secondo periodo, D.P.R. 600/1973 e art. 54, co. 2, ultimo periodo, D.P.R. 633/1972). In altri termini, l'Amministrazione finanziaria non è legittimata a desumere l'esistenza di attività non dichiarate o

l'inesistenza di passività dichiarate sulla base di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, come utilizzando le percentuali di ricarico, il cd. tovagliometro, il rigiro di magazzino, ecc. o i movimenti bancari non risultanti dalla contabilità;

- l'**accertamento sintetico** (art. 38, D.P.R. 600/1973) è ammesso solo a condizione che il **reddito complessivo accertabile ecceda** di almeno **un terzo** quello dichiarato. Si ricorda che ordinariamente – per gli accertamenti dell'anno 2009 e successivi – per far scattare l'accertamento sintetico è sufficiente uno scostamento di un quinto (art. 38, co. 6, D.P.R. 600/1973);
- **riduzione di un anno dei termini di decadenza** per l'attività di **accertamento** (art. 43, co. 1, D.P.R. 600/1973 e art. 57, co. 1, D.P.R. 633/1972). Così l'accertamento della posizione fiscale del contribuente è, in linea generale, esperibile entro il **31.12 del terzo anno successivo** a quello in cui è presentata la dichiarazione. In ogni caso, per previsione normativa, la riduzione non si applica in caso di violazione che comporti l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei **reati** previsti dal D.Lgs. 74/2000.

CONTRIBUENTI non in «REGOLA» con gli STUDI: i contribuenti «non in linea» con i risultati degli studi di settore (parrebbe anche solo non coerenti, in quanto il richiamo è fatto ai contribuenti per i quali non sussistono le condizioni poc'anzi esaminate) o che violano le disposizioni previste per gli studi di settore saranno oggetto di **specifiche verifiche fiscali** che partiranno dall'analisi di fattori di rischio dedotti dai dati ricavabili dall'Anagrafe tributaria.

Inoltre, i soggetti non congrui e non coerenti saranno oggetto di controlli svolti prioritariamente con l'utilizzo dei **poteri istruttori** di cui all'art. 32, co. 1, nn. 6-bis e 7, D.P.R. 600/1973 e all'art. 51, co. 2, nn. 6-bis e 7, D.P.R. 633/1972 (controlli finanziari). Al riguardo merita di essere ricordata l'indiscutibile **superiorità probatoria** del dato da **indagini bancarie** (presunzione legale relativa di imponibilità) rispetto a quello (degrado indiziario) da studi di settore.

PREMIO di CONGRUITÀ: viene **abrogato** il cd. «**premio di congruità**» (beneficio in termini di accertamento nei confronti dei contribuenti congrui, nei limiti di attività non dichiarate fino al 40% dei ricavi o compensi e comunque nel limite assoluto di 50.000 euro, subordinato alla fedele indicazione dei dati richiesti dai modelli degli studi di settore e delle cause di esclusione o di inapplicabilità – con lo scostamento tollerato del 10% sul reddito dichiarato – e alla congruità anche per il periodo di imposta precedente a quello di accertamento).

Viene anche **eliminata** l'analoga protezione da accertamenti analitico-induttivi nel caso di **adesione** del contribuente agli **inviti al contraddittorio** da studi di settore.

Resta, invece, in vigore la disposizione, introdotta dal D.L. 6.7.2011, n. 98, conv. con modif. dalla L. 15.7.2011, n. 111, aggiunta all'art. 39, D.P.R. 600/1973 (nuova lett. d-ter), in forza della quale l'omessa o infedele dichiarazione dei dati previsti nei modelli degli studi di settore, nonché l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità non sussistenti, legittima l'esperimento dell'**accertamento induttivo «puro»** (art. 1, co. 2-bis, D.Lgs. 471/1997), anche se limitatamente all'ipotesi in cui venga riscontrato uno **scostamento minimo del 10%** tra reddito dichiarato e reddito ricostruito. L'accertamento induttivo che trova il presupposto in dette violazioni si applica, in maniera automatica, **solo per le imposte dirette**, mentre non vale per l'Iva (C.M. 5.8.2011, n. 41/E, § 7).

DECORRENZA: il nuovo duplice regime – premio per chi è in regola e stretta sui controlli per gli altri - scatta già con le **dichiarazioni** relative all'anno **2011** e vale **anche per le annualità successive**.

Pertanto, con riferimento:

- al regime premiale, gli accertamenti relativi al periodo d'imposta 2011 saranno possibili esclusivamente **fino al 31.12.2014** (in luogo dell'ordinario termine di decadenza dal potere di accertamento fissato al 31.12.2015);
- al nuovo regime di controllo, esso si applicherà alle dichiarazioni relative **al 2011 in poi**. Per le attività di controllo riferite a **periodi precedenti**, invece, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, incluse quelle abrogate, come: il premio di congruità; la norma che prevedeva l'esclusione dall'accertamento sintetico dei contribuenti che fossero risultati congrui agli studi di settore per due anni (per l'anno oggetto di accertamento e anche per il periodo precedente); le norme che ponevano limiti alla possibilità per l'Amministrazione finanziaria di effettuare accertamenti presuntivi in caso di adesione agli inviti a comparire ai fini degli studi di settore.

Informazioni bancarie

A seguito delle disposizioni di cui all'art. 11, co. 2 – 4-bis, D.L. 201/2011 **scompare** quello che conoscevamo come «**segreto bancario**»: **dal 2012** gli **intermediari** finanziari hanno l'**obbligo** di

comunicare periodicamente le **movimentazioni** sui **conti correnti** dei contribuenti, anche al fine di creare liste di controllo dei soggetti «a rischio di evasione».

COMUNICAZIONE delle MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE: è introdotto l'obbligo per gli operatori finanziari (banche, Poste Italiane S.p.a., imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e altri intermediari finanziari) di **comunicare periodicamente** all'Anagrafe tributaria le singole movimentazioni che hanno interessato qualsiasi rapporto finanziario e precisamente i rapporti di cui all'art. 7, co. 6, D.P.R. 605/1973, ossia i **rapporti finanziari** già oggetto di specifici **obblighi** di **rilevazione, evidenziazione e comunicazione**. È il caso, ad esempio, dei movimenti di conto corrente, come anche delle operazioni «fuori conto».

Data la riduzione della soglia per l'uso del contante ad importi inferiori a 1.000 euro, deriva che le movimentazioni da comunicare saranno sempre più numerose; pertanto, non si può escludere che il provvedimento attuativo potrà restringere l'obbligo di comunicazione sistematica ai soli movimenti sopra una certa soglia (che ben potrebbe essere quella a partire da 1.000 euro), fermo restando l'obbligo di conservare le altre informazioni nell'Anagrafe tributaria, lasciandole comunque a disposizione dell'Amministrazione finanziaria.

Si ricorda in proposito che le informazioni rilevate riguardano i **dati identificativi**, incluso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con gli operatori finanziari menzionati, qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria, ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro.

FINALITÀ delle INFORMAZIONI RACCOLTE: dal quadro sopra delineato si deduce che le **indagini finanziarie** entrano in scena anche **prima di eventuali accessi, ispezioni e verifiche**.

Le informazioni così raccolte, infatti, potranno essere utilizzate per **elaborare** – con procedure centralizzate, secondo i criteri individuati con provvedimento direttoriale – specifiche **liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione** (non più dunque dei singoli contribuenti a rischio individuati senza riferimento a procedure centralizzate).

Diviene superflua – infatti viene **abrogata** – la misura prevista dall'art. 2, co. 36-undecies, D.L. 13.8.2011, n. 138, conv. con modif. dalla L. 14.9.2011, n. 148 (cd. manovra di Ferragosto) che consentiva all'Amministrazione finanziaria di poter ottenere comunicazioni bancarie selettive anche ai soli fini di stilare una black list di contribuenti da sottoporre, successivamente, ad accertamento.

Le informazioni che vi giungeranno saranno:

- **complete**, e non selettive. Il D.L. 138/2011 prevedeva che le informazioni relative ai rapporti e la tipologia delle operazioni da acquisire fossero individuate sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari. Ora invece spetterà direttamente all'Agenzia delle Entrate studiare i dati e provvedere all'elaborazione delle liste;
- **automatiche**. Non è più necessaria la richiesta inoltrata di volta in volta agli intermediari finanziari.

Con apposito provvedimento l'Agenzia delle Entrate fisserà le **modalità** di comunicazione e l'eventuale **estensione dell'obbligo di comunicazione di ulteriori dati** utili ai fini dei controlli fiscali.

In ogni caso, la **conservazione** dei dati non potrà superare i termini massimi di **decadenza** previsti in materia di **accertamento** delle imposte sui redditi.

Tale precisazione, che dovrebbe in qualche modo tutelare il contribuente, rischia comunque di avere un impatto davvero modesto sotto tale profilo, se si considera che in caso di indizi di reati fiscali previsti dal D.Lgs. 74/2000 (le cui soglie di punibilità sono state recentemente ridotte) e conseguente denuncia penale da parte dei verificatori, i termini di accertamento vengono raddoppiati e, secondo la giurisprudenza (Corte Costituzionale, sent. 247/2011), possono venire riaperti anche periodi d'imposta per i quali è già intervenuta la decadenza, secondo i termini ordinari, dall'accertamento.

È evidente il capovolgimento del meccanismo con cui negli ultimi anni sono state costruite le indagini finanziarie: se in precedenza il Fisco partiva dal soggetto e, quindi, accertava sulla base dei movimenti finanziari, ora si parte da questi ultimi per individuare i soggetti da sottoporre ad accertamento.

Dunque, il **dato finanziario** potrà costituire in futuro sia l'oggetto diretto del controllo fiscale sia la fonte di innesco di controlli da effettuare ad ampio raggio, poiché il dato bancario diventa il parametro per misurare la normalità dichiarativa ed economica del contribuente.

AUTORIZZAZIONE ai FINI dell'UTILIZZO dei DATI per l'ACCERTAMENTO: nel testo originario del decreto si prevedeva che tali informazioni potessero essere utilizzate **direttamente** per **avviare** le **indagini** sui singoli contribuenti. Tale potere non è stato inserito nella legge di conversione, pertanto si ritiene che per l'utilizzazione dei dati finanziari con valenza di presunzione nell'ambito dell'accertamento

ai sensi dell'art. 32, co. 1, nn. 2 e 7, D.P.R. 600/1973 dovrà comunque essere seguita la procedura di **autorizzazione** preventiva da parte del Direttore regionale o del Comandante regionale prescritta dal medesimo art. 32.

In pratica, questa massa di comunicazioni indirizzata all'Anagrafe tributaria non può essere indiscriminatamente utilizzata dall'Agenzia delle Entrate, che deve **sempre** richiedere le **preventive autorizzazioni**.

Infatti, l'art. 11, co. 4, cit. prevede testualmente che: «*Oltre che ai fini previsti dall'art. 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate ai sensi dell'art. 7, sesto comma, del predetto decreto e del precedente comma 2 sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per la individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo*».

Il chiaro e tassativo riferimento all'art. 7, co. 11, D.P.R. 605/1973 comporta che:

- le comunicazioni all'Anagrafe tributaria sopra citate sono **utilizzate soltanto** ai fini delle **richieste** e delle **risposte** in **via telematica** di cui all'art. 32, co. 1, n. 7, D.P.R. 600/1973 e all'art. 51, co. 2, n. 7, D.P.R. 633/1972, disposizioni queste che prevedono tassativamente la preventiva autorizzazione del Direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate o del Direttore regionale della stessa ovvero, per il corpo della Guardia di finanza, del Comandante regionale;
- fuori dalle ipotesi sopra riportate, le relative comunicazioni possono essere utilizzate dall'Agenzia delle Entrate **solo** per l'**individuazione** dei **contribuenti a maggior rischio** di **evasione** da sottoporre a successivo controllo fiscale.

In sostanza, salvo l'utilizzo di cui al punto suddetto, l'Agenzia delle Entrate **non** può **automaticamente utilizzare i dati contabili** per **motivare** gli **eventuali accertamenti** fiscali ma, per fare ciò, peraltro con la conseguente inversione dell'onere della prova a carico dei contribuenti, l'Agenzia delle Entrate può utilizzare i dati contabili, comunicati all'Anagrafe tributaria, solo come input per richiedere, previa le necessarie autorizzazioni, agli operatori finanziari i dati, le notizie ed i documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi.

Infatti, i tassativi riferimenti legislativi sono chiari, perché l'art. 11, co. 4, D.L. 201/2011 richiama l'art. 7, co. 11, D.P.R. 605/1973 e quest'ultima norma, a sua volta, richiama esplicitamente gli artt. 32, co. 1, n. 7, D.P.R. 600/1973 e 51, co. 2, n. 7, D.P.R. 633/1972, che logicamente mantengono la loro attualità e fissano tassativamente le condizioni per l'utilizzo dei dati bancari nella particolare procedura di accertamento, con la relativa **inversione dell'onere della prova** a carico del **contribuente**.

I chiari riferimenti normativi di cui sopra portano alla conclusione che l'Agenzia delle Entrate **non** può **utilizzare i dati contabili senza** il rispetto della tassativa e particolare **procedura** delle **preventive autorizzazioni**, a pena di **nullità** degli accertamenti stessi, per il principio della «illegittimità derivata» più volte stabilito dalla Corte di Cassazione con le sentenze a Sezioni Unite 16.3.2009, n. 6315, 7.5.2010, n. 11082, nonché con la sentenza della Sezione tributaria 22.9.2011, n. 19338.

L'utilizzo generico e senza le preventive autorizzazioni può servire all'Agenzia delle Entrate soltanto per l'individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo fiscale.

DECORRENZA: poiché l'art. 11, D.L. 201/2011 **decorre dall'1.1.2012**, l'Agenzia delle Entrate, sempre previa e necessaria autorizzazione di cui sopra, può utilizzare i dati contabili relativi al **periodo d'imposta 2012 e futuri**, in quanto la norma **non** prevede alcun **effetto retroattivo**.

L'obbligo decorre dall'1.1.2012, ma non è difficile ipotizzare che la disposizione verrà interpretata come norma di **natura procedurale**, con la conseguenza che tale trasmissione potrà riguardare **anche anni precedenti al 2012**, con effetti sugli accertamenti nei confronti dei contribuenti. Infatti, il provvedimento attuativo definirà da quando (a partire dall'1.1.2012) sussiste l'obbligo di comunicazione dei dati, ma non il periodo a cui essi si riferiscono.

È facile immaginare che il provvedimento attuativo prevederà che le comunicazioni riguardino retroattivamente anche i dati di operazioni poste in essere negli anni passati, ancora oggetto di accertamento. In tal senso, si ricorda un precedente: si tratta dell'applicazione retroattiva, in quanto considerata norma procedurale, da parte dell'Amministrazione finanziaria della presunzione qualificata in capo ai professionisti (art. 32, co. 1, nn. 1 e 7, D.P.R. 600/1973 e art. 51, co. 2, n. 2, D.P.R. 633/1972) introdotta dalla Finanziaria 2005 (C.M. 19.10.2006, n. 32/E, par. 5.4; in senso conforme Cass., 3.9.2008, n. 22179 e Cass., 12.5.2008, n. 11750).

Dunque, gli intermediari, verificate le decorrenze retroattive del nuovo obbligo, dovranno informare l'Anagrafe tributaria delle movimentazioni dei conti avvenute in annualità pregresse, per le quali siano ancora aperti i termini di accertamento.

Falsità negli accertamenti

Con l'art. 11, co. 1, D.L. 201/2011 viene prevista l'**applicazione** di **sanzioni penali** per chi mente al Fisco.

In particolare, si applica l'art. 76, D.P.R. 445/2000, che prevede l'irrogazione di sanzioni penali nell'ipotesi di «**uso di atto falso**».

AMBITO di APPLICAZIONE: al fine di rafforzare i poteri di controllo e di accertamento, viene prevista l'irrogazione di sanzioni penali nel caso in cui il contribuente **esibisca** o trasmetta atti o documenti **falsi** (in tutto o in parte) ovvero **fornisca** dati e notizie **non veritieri** a seguito delle richieste fatte dall'Ufficio ai sensi degli artt. 32 e 33, D.P.R. 600/1973 e degli artt. 51 e 52, D.P.R. 633/1972.

Le norme richiamate fanno riferimento agli inviti ad esibire documentazione o fornire chiarimenti, all'invio di questionari per reperire dati, notizie e documenti sul contribuente o su talune operazioni, ma anche agli inviti al contraddittorio, accessi, ispezioni o verifiche: si pensi alle informazioni riportate nei processi verbali di constatazione (pvc).

Si noti che l'ambito applicativo è limitato alle indicazioni fornite in sede di accertamento, mentre altre comunicazioni obbligatorie (es. comunicazione di beni concessi in godimento ai soci di cui al Provvedimento Agenzia Entrate 16.11.2011), seppur finalizzate al recupero di materia imponibile, sono fuori dalla disciplina di accertamento.

USO di ATTI FALSI: è previsto che si applichi l'art. 76, D.P.R. 445/2000 nel caso in cui vengano:

- **esibiti o trasmessi** al Fisco **atti o documenti falsi**. Equivale ad uso di atto falso l'esibizione di documenti contenenti dati non più rispondenti a verità;
- **comunicate** al Fisco **dati e notizie non rispondenti al vero**. In quest'ultimo caso, la sanzione penale trova applicazione **solo** quando la **falsità** o l'**erroneità** di quanto comunicato in risposta alle richieste formulate dall'Amministrazione finanziaria nell'esercizio dei poteri di accertamento dia luogo ai **reati tributari** (D.Lgs. 74/2000) in materia di imposte sui redditi e Iva (precisazione, questa, aggiunta in sede di conversione in legge). Non è chiaro, però, se il reato tributario successivo debba essere **conseguenza diretta o meno** delle informazioni non veritiere (si pensi ai casi in cui il reato tributario scatti al superamento di una soglia di punibilità). Non si comprende se debbano essere proprio le informazioni non veritiere a consentire il superamento di tale soglia ovvero sia sufficiente una qualsivoglia forma evasiva a prescindere dalla comunicazione non veritiera.

ESEMPIO – INFORMAZIONI NON VERITIERE e SANZIONE PENALE

Si consideri il caso di un contribuente che, nel corso di un controllo, fornisca a richiesta del Fisco alcune informazioni non veritiere, sottostimando talune operazioni attive. In virtù di tali informazioni mendaci non viene commesso nessun reato tributario; ma, al termine del controllo, il contribuente viene denunciato all'Autorità giudiziaria per aver evaso determinate somme non fatturando alcune operazioni tra le quali, anche se in minima parte, quelle non comunicate nella richiesta.

È evidente che ove si ritenga che le notizie non veritiere comunicate, da sole, debbano integrare il reato tributario, la nuova sanzione penale non scatterebbe.

Diversamente, se la nuova sanzione dovesse scattare a prescindere dall'entità della notizia non veritiera ma solo per il fatto che si configura, a posteriori, un reato tributario, l'ambito applicativo della sanzione prevista dal D.L. 201/2011 sarebbe particolarmente ampio.

In dottrina c'è chi intravede in questa illimitatezza della portata alcuni profili di incostituzionalità.

Sembrerebbero, infine, rimanere **escluse** le eventuali **informazioni non veritiere trasmesse o comunicate da terzi** non interessati agli accertamenti, perché l'eventuale reato tributario sarebbe ascrivibile non a loro, ma a persone diverse (il contribuente sottoposto al controllo).

Per comprendere la portata del deterrente (a fornire dati falsi o scorretti) costituito dall'**inasprimento** delle **sanzioni**, basti pensare che prima dell'intervento normativo in commento, l'errata o mancata risposta alle richieste del Fisco erano punite con la sanzione amministrativa da 206 a 1.032 euro (art. 11, co. 1, D.Lgs. 471/1997). Ora, invece, quanto trasmesso o comunicato diviene assimilabile ad una propria **autocertificazione**, con pene che possono arrivare alla reclusione fino a 3 anni.

Si tenga, poi, conto che il decreto «salva Italia» non sembra considerare che la sanzione penale potrà potenzialmente **estendersi** a numerosissime fattispecie che **non** attengono all'**evasione fiscale**. Infatti, ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. 68/2001, la Guardia di finanza si avvale delle facoltà e dei poteri degli artt. 32 e 33, D.P.R. 600/1973 e artt. 51 e 52, D.P.R. 633/1972 (proprio quelli cui ora è ricollegata la sanzione penale) per lo svolgimento dell'attività di polizia economica e non solamente per la repressione delle

violazioni a fini delle imposte sui redditi e dell'Iva (diritti di autore, tutela dei mercati finanziari, previdenza e assistenza e altre forme obbligatorie di sicurezza sociale pubblica, demanio e patrimonio dello Stato, ecc.), con il rischio che la sanzione penale possa estendersi a numerosissime fattispecie che con l'evasione fiscale non hanno nulla a che vedere.

ASPETTI SANZIONATORI: l'art. 76, D.P.R. 445/2000 prevede l'applicazione di **sanzioni penali** e, nei casi più gravi, l'**interdizione temporanea** dai **pubblici Uffici** o dalla **professione** nel caso in cui venga resa una **dichiarazione sostitutiva falsa** (es. per l'ottenimento di agevolazioni o detrazioni), in quanto questa è considerata fatta a pubblico ufficiale.

Tale sanzione dovrebbe aggiungersi a quella prevista dall'art. 482 c.p. (che punisce la condotta di privati che operano una falsificazione materiale ovvero una contraffazione ed alterazione di atti pubblici, certificati o autorizzazioni amministrative e copie autentiche di atti pubblici o privati e attestati del contenuto di atti) e dall'art. 483 c.p. che punisce la falsità ideologica del privato che dichiara fatti non veritieri al pubblico ufficiale incaricato di redigere un atto pubblico, nonché dell'art. 489 c.p. Posto che la falsità dei documenti può essere materiale o ideologica, alla luce della nuova disposizione normativa, potrebbe verificarsi che coloro che emettono o utilizzano fatture false risponderanno del nuovo reato per il solo fatto di averle **esibite** o **trasmesse** all'Amministrazione. Ne consegue che questi soggetti corrono il rischio di venir perseguiti per due reati: emissione (o utilizzazione) di fatture false (D.Lgs. 74/2000) ed esibizione di documenti falsi (art. 76, D.P.R. 445/2000).

Ciò evidentemente lascia perplessi, data la **duplicazione** dei **reati** che verrebbe imputata al contribuente.

2. RISCOSSIONE

Rateizzazioni tributarie – Proroga

In caso di comprovato **peggioramento** della **situazione di difficoltà economica**, il contribuente che ha già ottenuto una dilazione da Equitalia S.p.a. può chiederne la **proroga** per un ulteriore periodo, ma solo una volta ed a condizione che non sia intervenuta la decadenza (art. 10, co. 13-bis e 13-ter, D.L. 201/2011).

PROLUNGAMENTO della RATEIZZAZIONE: a seguito della disposizione in commento i contribuenti potranno **prolungare di altri 72 mesi** la **dilazione** di pagamento delle somme iscritte a ruolo nel caso in cui venga comprovato un **peggioramento della loro situazione economica**.

Si rammenta che, come disposto dall'art. 19, D.P.R. 602/1973, in presenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, al contribuente può essere concessa la **dilazione del pagamento**, ossia la ripartizione delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili.

Mediante la modifica introdotta al menzionato art. 19, con l'inserimento del co. 1-bis, viene prorogata di ulteriori 72 mesi la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo già prevista dal co. 1 di tale articolo alle seguenti **condizioni**: la situazione è **peggiorata** rispetto a quella iniziale che ha concesso la dilazione; l'ulteriore dilazione richiesta è la **prima** (in pratica, oltre a quella iniziale si può chiedere una sola volta una proroga ulteriore); **non** è intervenuta **decadenza** (si ricorda che questa circostanza si verifica quando il contribuente omette il versamento della prima rata della dilazione concessa o di due rate successive nell'ambito del piano rateale previsto dall'accoglimento dell'istanza di rateazione. La decadenza comporta, salvo deroghe espresse di legge, tanto l'immediata e automatica riscossione del residuo in unica soluzione quanto l'impossibilità di rateizzare nuovamente il debito).

In tal caso, il contribuente può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo della rata costante, **rate variabili di importo crescente per ciascun anno**. Quanto alla graduazione, nel silenzio della norma, si ritiene che essa sarà tradotta in modalità di prossima determinazione a cura di una direttiva di Equitalia S.p.a.

SOGGETTI per i QUALI è INTERVENUTA la DECADENZA: è stabilito che, nel caso in cui le dilazioni di pagamento previste dall'art. 19 concesse fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 201/2011 (ossia fino al **28.12.2011**):

- siano state interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate successive (sia cioè intervenuta la **decadenza** dal piano dilatorio)

e

- a tale data **non** siano state **ancora prorogate** ai sensi dell'art. 2, co. 20, D.L. 29.12.2010, n. 225, conv. con modif. dalla L. 26.2.2011, n. 10 (in sede di conversione è stato previsto, all'art. 2, co. 20, che le dilazioni concesse fino al 27.2.2011 possano essere prorogate per un **ulteriore periodo e**

fino a 72 mesi qualora vi sia stato il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di **due rate a condizione** che il debitore compri un **temporaneo peggioramento** della situazione di difficoltà economica posta a base della concessione della prima dilazione), le dilazioni stesse possano essere **prolungate** per un **ulteriore periodo e fino a 72 mesi**, ma a **condizione** che il debitore compri un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà economica posta alla base della concessione della prima dilazione di pagamento.

Si noti che, mentre il disposto del co. 1-bis, dell'art. 19, D.P.R. 602/1973 opera a regime e ha la funzione di prolungare ulteriormente la dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo, laddove sia dimostrato un ulteriore peggioramento della situazione del debitore, quello previsto dal co. 13-ter dell'art. 10, D.L. 201/2011 opera in via **transitoria** e permette una **dilazione massima di 72 mesi** (6 anni), ancorché la **prima dilazione di pagamento sia già decaduta** alla data del 28.12.2011.

Si tratta di un'espressa deroga all'impossibilità di rateizzare nuovamente il debito in precedenza dilazionato e oggetto di decadenza: probabilmente proprio la sua eccezionalità fa sì che in questi casi la legge **non** preveda la possibilità di strutturare un **piano di rientro del debito a rata crescente**, diversamente da quanto invece previsto per coloro che non sono ancora incorsi nella medesima problematica del mancato pagamento della prima rata o di due successive.

Avvisi bonari – Abolita la fideiussione

Al fine di ottenere la rateizzazione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici o formali **non** è più **necessaria** l'idonea **garanzia** per gli **importi superiori a 50.000 euro** (art. 10, da co. 13-decies a co. 13-undecies, D.L. 201/2011).

Inoltre, vengono uniformate alle rateizzazioni concesse da Equitalia S.p.a. anche le regole sull'omesso versamento di una rata: è così venuta meno la previsione di decadenza in caso di mancato pagamento di una rata (successiva alla prima) se essa viene pagata entro il termine previsto per la rata successiva. Restano **salve** le **sanzioni per omesso versamento**, definibili con ravvedimento operoso.

ABOLIZIONE della FIDEIUSSIONE: in materia di rateizzazione delle somme dovute, il Legislatore prevede l'abrogazione del disposto legislativo di cui all'art. 3-bis, co. 1, periodi successivi al primo, D.Lgs. 462/1997, secondo il quale erano richieste apposite garanzie a chi paga a rate, nel caso in cui l'importo complessivo delle rate successive alla prima sia superiore a 50.000 euro.

Si stabilisce che per le somme dovute a seguito dei **controlli automatizzati e formali** delle dichiarazioni (artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. 600/1973 e art. 54-bis, D.P.R. 633/1972) **non** è più necessario prestare la **garanzia**, **anche** se l'importo complessivo delle **rate successive** alla prima **supera 50.000 euro** (dall'individuazione dell'ammontare è escluso l'importo della prima rata).

Con questa soppressione viene conseguentemente **eliminata anche** la disposizione che prevedeva la possibilità, alternativa alla fideiussione, di concedere **ipoteca volontaria**, a cura del debitore o di un terzo, su di un immobile per un importo pari al doppio delle somme dovute.

Si ricorda che, secondo quanto previsto dall'art. 2, D.Lgs. 462/1997, le somme che, a seguito dei **controlli automatici**, ovvero dei controlli eseguiti dagli Uffici, risultano dovute all'Amministrazione finanziaria, sono **iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo**. La disciplina attualmente vigente, però, riconosce la possibilità di definire in maniera agevolata le sanzioni applicate.

In relazione a tali tipologie di controllo il D.Lgs. 462/1997 prevede quanto segue.

L'iscrizione a ruolo non viene eseguita se il contribuente oppure il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute (art. 19, D.Lgs. 241/1997) con il **modello allegato** alla comunicazione o con il **Mod. F24, entro 30 giorni**:

- dal ricevimento della comunicazione, prevista dai co. 3 dei predetti artt. 36-bis e 54-bis;
- dal ricevimento della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute.

In caso di errori rilevati con la procedura di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi l'ammontare delle **sanzioni amministrative** viene **ridotto** ad **1/3**, mentre gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

Per l'ipotesi di **controllo formale**, ex art. 36-ter, D.P.R. 600/1973, l'art. 3, D.Lgs. 462/1997 prevede che le somme che risultano dovute possano essere pagate **entro 30 giorni** dal ricevimento della comunicazione. In tal caso l'ammontare delle **sanzioni amministrative** è **ridotto a 2/3** e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

DILAZIONI per gli AVVISI BONARI	
Situazione	Rateazione
Importi non superiori a euro 5.000	Massimo 6 rate trimestrali di pari importo
Importi superiori a euro 5.000	Massimo 20 rate trimestrali di pari importo Non è più necessaria la garanzia solo se l'importo complessivo delle rate successive alla prima è superiore a euro 50.000
Importi superiori a euro 500 per le comunicazioni relative ai redditi soggetti a tassazione separata	Per le comunicazioni relative ai redditi soggetti a tassazione separata, a prescindere dall'importo, valgono le regole sopra riportate in base agli importi
Importi inferiori a euro 500 per le comunicazioni relative ai redditi soggetti a tassazione separata	

DECORRENZA: la modifica in commento trova applicazione **anche** con riferimento alle **rateazioni in corso** alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 201/2011. Questo potrebbe significare che per le rateazioni in corso non è più necessario il mantenimento della prevista garanzia fideiussoria, con conseguente risparmio per il debitore (atteso che la stessa doveva essere prestata per l'intera durata del piano rateale aumentata di un anno).

DECADENZA: le regole, per quanto riguarda l'eventuale **omesso versamento**, vengono sostanzialmente uniformate con quelle previste per le rateazioni concesse da Equitalia S.p.a.

È stato, infatti, stabilito che in caso di **mancato pagamento** della **prima rata** o anche di una sola delle rate diverse dalla prima **entro il termine di pagamento della rata successiva** comporta la **decadenza** dalla rateizzazione e l'**iscrizione a ruolo** dell'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, al netto di quanto versato.

In caso di **tardivo pagamento** di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva si ha l'**iscrizione a ruolo della sanzione del 30%** (art. 13, D.Lgs. 471/1997) commisurata all'importo della rata versata in ritardo, e degli **interessi** legali.

Tale iscrizione a ruolo **non è eseguita** se il contribuente si avvale dell'istituto del **ravvedimento operoso** (art. 13, D.Lgs. 472/1997), entro il termine di versamento della rata successiva.

Sul punto, si segnala la R.M. 29.12.2011, n. 132/E con la quale sono stati istituiti i **codici tributo** per consentire il versamento, tramite il Mod. F24, delle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi da ravvedimento operoso.